



# COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 31/03/2021

### OGGETTO:

**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali: Approvazione.**

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DALMAZZO Roberto - Sindaco	Sì
2. FIORE Oscar - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLA Raffaele - Consigliere	Sì
4. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere	Sì
5. PAIRONE Danilo - Consigliere	Sì
6. GERBAUDO Sebastiano - Consigliere	Sì
7. SACCHETTO Luisa - Consigliere	Sì
8. FERRERO Mara - Consigliere	Giust.
9. MELLANO Giulio - Consigliere	Sì
10. RISSO Fabrizio - Consigliere	Sì
11. PAUTASSO Claudio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **DALMAZZO Roberto** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto sindacale n. 3/2020, avente ad oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità;
- Risultano n. 10 Consiglieri Comunali presenti alla videoconferenza e n. 01 assenti;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ..."*;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il comma 821 *"... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:*
  - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
  - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
  - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
  - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
  - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme*

restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

- il comma 834 a mente del quale “... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...”;
- il comma 847 a mente del quale “...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62](#) e [63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che “... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.08.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è differito al 31 gennaio 2021 ...”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.03.2021, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Visto il comma 846, art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, la gestione dell'accertamento e riscossione anche coattiva, del canone in oggetto, può essere affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al Comune;

Dato atto che la ditta STEP S.r.l. è attualmente affidataria alla data del 31.12.2020 della concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto tuttavia di non avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019 sopracitata, e di mantenere pertanto la gestione diretta dell'accertamento e riscossione del canone patrimoniale, per la parte inerente il canone per l'occupazione del suolo pubblico;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario, rilasciato con verbale n. 05 in data 26.03.2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	10
Favorevoli	10
Contrari	00
Astenuti	00

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) Di dare mandato al Servizio Amministrativo-Contabile di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) Di dare atto che la STEP S.r.l., con sede legale in Sorso, è attualmente affidataria alla data del 31.12.2020, della concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- 6) Di dare atto che il Comune di Lagnasco non intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 846, art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, mantenendo pertanto la gestione diretta dell'accertamento e della riscossione del canone patrimoniale, per la parte inerente il canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- 7) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 8) Di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare

## **DELIBERA**

di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
DALMAZZO Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa PEZZINI Roberta